

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO
FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA
ALLA SPINA**

L'anno 2016, addì _____ del mese di _____ in Molfetta, e presso la sede Comunale di
Lama Scotella sita in Via martiri di Via Fani 2/B

TRA

Il COMUNE DI MOLFETTA, in persona del Dirigente Settore Territorio, Ing. BINETTI
Alessandro nato a Bari il 12/101967 domiciliato presso la Residenza Municipale C.F.
00306180720

E

La Ditta _____ con sede sociale in _____ alla Via
_____ P. IVA 07460740728, in persona del legale
rappresentante pro tempore sig. _____ nato a _____
il _____

premesso che:

- * Con atto n. 246 del 18/11/2014 la giunta Comunale, al fine di soddisfare potenziali esigenze della cittadinanza e contestualmente perseguire obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni in atmosfera ha deliberato l'individuazione di n. 4 Eco-Aree per l'installazione di distributori per l'erogazione di acqua potabile (case dell'acqua) , con concessione di suolo pubblico dietro corresponsione del relativo tributo Comunale per l'occupazione (TOSAP);
- * Con determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, il Dirigente Settore Territorio individuava quale concessionaria la ditta _____, all'esito di apposita procedura ad evidenza pubblica;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Molfetta concede alla ditta _____ per la quale accetta il legale rappresentante sig. _____, porzioni di circa mq 5 di suolo pubblico nelle seguenti località Comunali:

1. porzione di marciapiede in Via Tommaso Fiore ;
2. porzione di marciapiede in Via Caduti sul Mare;

il tutto come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie (all. A e all. B), affinché la stessa vi possa installare distributori automatici, uno per ciascun sito, di acqua potabile del tipo “alla spina”.

La struttura, del tipo prefabbricato e le annesse e correlate attrezzature/arredi, dovrà avere le caratteristiche tecniche evidenziate in seno all'allegata offerta tecnica.

Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

Il concessionario dichiara di conoscere ed accettare che la concessione è soggetta al pagamento della TOSAP, nonché di aver preso visione dei punti individuati.

ART. 3

E' a carico del Comune rendere disponibile l'area ove realizzare la struttura mediante concessione di suolo pubblico, senza oneri finanziari a proprio carico.

ART. 4

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri relativi all'installazione dei distributori:

- * Eseguire a propria cura e spese l'allacciamento alla rete idrica gestita dall'AQP;
- * Eseguire le opere di predisposizione dei siti ove installare gli impianti e le correlate attrezzature/arredi;
- * Installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, nonché le correlate attrezzature/arredi, provvedendo alla manutenzione ordinaria onde garantire le

condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto al fine di mantenere una perfetta qualità dell'acqua erogata;

- * Dotarsi di tutte le autorizzazioni igienico sanitarie necessarie;
- * Mantenere l'impianto in esercizio ed in perfetta efficienza assicurando costantemente l'erogazione all'utenza;
- * Provvedere all'ispezione, pulizia interna dell'impianto e disinfezione periodica dei circuiti idraulici dell'impianto;
- * Dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e di tipologia, al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale ed il rispetto architettonico del contesto;
- * Effettuare periodiche operazioni di bonifica e pulizia dei siti circostanti gli impianti ed attrezzature/arredi;
- * Assumersi tutti i costi di gestione afferenti il funzionamento degli impianti;
- * Assumersi il costo del canone annuo per la concessione del suolo pubblico delle aree sulle quali realizzare i punti di erogazione dell'acqua;
- * Smantellare la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione.

ART. 5

La concessione delle aree di cui trattasi ha durata di anni cinque decorrenti dalla data di avvio in esercizio del distributore;

E' facoltà del Comune, qualora ravvisi il pubblico interesse, rinnovare la concessione allo scadere del presente contratto previa l'adozione degli appositi provvedimenti;

Le parti concordano che è inoltre facoltà del concessionario recedere dal contratto qualora l'attività si dimostri gravemente antieconomica;

Qualora l'impianto subisca un'interruzione nel funzionamento pari o superiore a tre mesi, il presente contratto di concessione si intenderà risolto e la ditta non potrà pretendere indennizzo alcuno. In ogni caso la sospensione del servizio deve essere comunicata al Comune.

ART. 6

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia naturale che gassata, al prezzo massimo di € 0.05/lt ed a mantenere invariato tale prezzo per almeno 2 anni dalla data di inizio dell'erogazione dell'acqua;

I proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

ART. 7

Qualora il Comune intendesse installare sul territorio comunale strutture analoghe, provvederà a bandire nuovo avviso pubblico per la concessione del suolo necessario alla collocazione di altri impianti;

ART. 8

Al termine della concessione, il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

ART. 9

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, ne verso lui, ne verso terzi, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione.

ART. 10

Il concessionario a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, costituisce cauzione di € 3.000,00(termila/00) tramite polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ . Il concessionario dotato di assicurazione per qualsiasi danno a terzi, molestie e spese che potessero conseguirne direttamente, per effetto totale o parziale della presente convenzione.

ART. 11

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente concessione.

ART. 12

Il concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura.

ART. 13

Il concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge regolanti l'attività.

ART. 14

La presente concessione decade, con consequenziale estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- * Siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- * Le strutture e correlati arredi/attrezzature, non siano mantenuti in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- * Venga accertata, da parte della ASL o da altri organi o Enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- * Non venga dato corso al regolare pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- * L'impianto subisca un' interruzione nel funzionamento pari o superiore a sei mesi;
- * Vengano meno i requisiti di legge relativi alla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

la decadenza verrà dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Dirigente del Settore Territorio.

ART. 15

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente concessione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario dal quale vengono espressamente assunte.

ART. 17

Per ogni controversia derivante dal presente contratto di concessione, sarà esclusivamente competente il Foro di Trani.

ART. 18

Il Comune di Molfetta ai sensi del D. Lgs 30/6/2003 n. 196, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti Comunali in materia.

Il Concessionario

Il Dirigente Settore Territorio
